

**COMUNE DI POGNO**  
**Provincia di Novara**

**REVISIONE ED AGGIORNAMENTO ALBI GIUDICI POPOLARI PER CORTI  
DI ASSISE E CORTI DI ASSISE DI APPELLO  
BIENNIO 2020 - 2021**

**IL SINDACO**

**Visto** l'art. 21 della legge 10 Aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 Maggio 1952, n. 405, recante norma sull'aggiornamento periodico degli albi definitivi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello;

**Rilevato** che nel corso del corrente anno dovrà essere disposto l'aggiornamento dei predetti albi;

**INVITA**

tutti i cittadini, non ancora iscritti negli albi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della sopra citata legge e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dal successivo art. 12, ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari per le corti di assise e per le corti di assise di appello, presentando apposita domanda presso questo Comune a partire dall' **4 aprile** fino al **31 luglio c.a.**

**REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI DI ASSISE (ART. 9, LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287)**

- a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) Buona condotta morale;
- c) Età non inferiore ai trenta anni e non superiore ai sessantacinque;
- d) Titolo di studio di scuola media inferiore.

**REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI DI ASSISE DI APPELLO (art. 10, legge 10 aprile 1951, n. 287)**

I Giudici popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti al punto precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore. **INCOMPATIBILITA' CON L'UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE (ART. 12, LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287).**

**Non possono assumere l'ufficio di Giudice popolare :**

- a) I Magistrati e, in generale, i funzionari in attività di esercizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendenti dallo Stato in attività di servizio;
- c) I Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione. **CARATTERE OBBLIGATORIO DELL'UFFICIO (art. 11, legge 10 Aprile 1951, n. 287).**

**L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive.**

Il modulo per la presentazione delle domande è disponibile presso l'Ufficio elettorale.

Il modulo di domanda, in carta semplice, può essere presentato all'Ufficio Protocollo; oppure può essere trasmesso con pec (posta elettronica certificata) all'indirizzo: [pogno@cert.ruparpiemonte.it](mailto:pogno@cert.ruparpiemonte.it)

Dalla residenza Municipale, lì 01 aprile 2019

IL SINDACO

F.to *Maria Elena Paracchini*

